

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1964 DELLA COMMISSIONE**del 17 agosto 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 per quanto riguarda determinate norme relative alle scadenze e alle comunicazioni dei quantitativi oggetto di titoli nel settore del riso****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 223, paragrafo 3, lettere b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione, inclusi quelli per il riso. Esso stabilisce inoltre norme dettagliate relative alle comunicazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.
- (2) È necessario chiarire alcune norme relative alle scadenze, comprese quelle per la comunicazione dei quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari.
- (3) È opportuno includere l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione i quantitativi di riso oggetto di titoli, come previsto nel regolamento precedente.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
- (5) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore lo stesso giorno del regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione ⁽³⁾ che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1237 ⁽⁴⁾ in relazione alle comunicazioni nel settore del riso.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo o l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:

a) la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 44).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1965 della Commissione, del 17 agosto 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1237 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da comunicare per i titoli nel settore del riso (cfr. pag. 36 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (GUL 206 del 30.7.2016, pag. 1).

b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. In deroga al paragrafo 3, se ai fini del presente regolamento si applica una scadenza per la comunicazione dei quantitativi di prodotti oggetto di domande di titoli nell'ambito di un contingente tariffario o per la comunicazione dei quantitativi non utilizzati nell'ambito di un contingente tariffario, la suddetta scadenza ha termine allo scadere dell'ultima ora dell'ultimo giorno, indipendentemente dal fatto che tale giorno sia un sabato, una domenica o un giorno festivo.»;

2) è inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

Comunicazioni relative al riso

Gli Stati membri comunicano alla Commissione su base giornaliera:

- a) per quanto riguarda i titoli di importazione diversi da quelli destinati alla gestione dei contingenti tariffari di importazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per origine e per codice di prodotto;
- b) per quanto riguarda i titoli di esportazione, i quantitativi totali oggetto dei titoli rilasciati, per codice di prodotto.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
